

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 08/05/2020

FATTO

Il ricorrente lamenta l'errata stima da parte dell'intermediario convenuto del rendimento spettante in relazione ad un buono fruttifero appartenente alla serie di emissione Q/P, sottoscritto in data 08.07.1989 e non ancora incassato. Il ricorrente riferisce che tale stima, con riferimento agli anni dal 21° al 30°, è inferiore a quanto spettante in ragione dei rendimenti indicati sul retro del titolo, atteso che il timbro modificativo dei tassi ivi apposto riguarda solo i primi venti anni e, pertanto, chiede l'applicazione delle condizioni originarie con riferimento all'ultimo decennio, e la conseguente corresponsione della somma di € 23.376,27. Il ricorrente chiede, altresì, il rimborso delle spese legali quantificate in € 250,00.

Costituitosi, l'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva che la serie di emissione del Buono dedotto in

giudizio è la Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986 ed è stato sottoscritto su un modulo cartaceo appartenente alla precedente una serie P, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Secondo l'intermediario, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso. Ciò premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Nelle proprie repliche, il ricorrente comunica di avere incassato il Buono in data 18.01.2020, ottenendo dall'intermediario la somma di € 11.266,59 e precisando che la domanda deve limitarsi ad € 12.109,68, pari alla differenza tra il dovuto e l'importo liquidato dall'intermediario.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda del ricorrente che chiede all'Arbitro di voler accertare l'illegittimità del calcolo compiuto dall'intermediario per la liquidazione di un buono fruttifero del valore nominale di lire 2.000.000 appartenente alla serie Q/P, al momento della liquidazione, e sottoscritto in data 08.07.1989.

Tale buono è stato emesso sotto la vigenza del DM del 13/06/1986, il cui articolo 5 prevedeva che tali titoli potessero essere costituiti dal cartaceo della precedente serie P, purché debitamente integrati con il timbro attestante l'appartenenza alla serie Q/P e la corretta indicazione dei tassi di interessi applicati. In particolare, i ricorrenti richiedono che venga riconosciuto il proprio diritto ad ottenere l'applicazione dei tassi originari per il periodo di maturazione compreso tra il 21esimo ed il 30esimo anno, in quanto i BFP (pur essendo corretti sul retro mediante l'apposizione della stampa recante il tasso di interessi applicabili per gli anni precedenti al 20esimo) non hanno introdotto modifiche rispetto ai tassi di interessi previsti per gli anni successivi al 21esimo.

La questione non è nuova né a questo Arbitro né alla giurisprudenza di merito e di legittimità, e rappresenta ormai una casistica significativa che ha originato un orientamento consolidato sul punto. In particolare, è oramai consolidato l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che riconosce, in fattispecie analoghe a quella per cui è giudizio, la

legittimità del rimborso dei BPF secondo i tassi di rendimento previsti dal DM n. 148 del 13 giugno 1986, invece che alle condizioni originariamente stampigliate sui titoli. E ciò in ragione dell'espresso disposto di legge di cui all'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 – abrogato nel 1999, ma ancora applicabile ai rapporti sorti anteriormente e non ancora cessati – a norma del quale le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro per il tesoro con riferimento a buoni di nuova emissione, "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie". Tale orientamento, trae origine dalla previsione normativa dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, a norma del quale "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...] Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali". Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di Cassazione, ripetutamente richiamato dall'Arbitro (Cass., Sent. n. 27809/2005), tale disposto normativo vale a qualificare i BPF come meri titoli di legittimazione privi del carattere della c.d. letteralità, tipico dei titoli di credito, e suscettibili di integrazione extracartolare. Sul punto, si è espresso anche il Collegio di Coordinamento (dec. n. 5674/2013) secondo il quale "il rapporto causale sottostante all'atto della sottoscrizione del BPF può essere considerato un contratto di deposito fruttifero o se non altro di mutuo. La regolamentazione del rapporto non ha tuttavia solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibili alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato". La giurisprudenza di Cassazione ha peraltro precisato che se "i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c." nondimeno, deve evidenziarsi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" è "destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), dovendosi pertanto "procedere ad una valutazione, beninteso complessiva e non atomistica, del dato testuale [...] scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'art.

1342 c.c., comma 1, concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario.” (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 4761/18).

Conseguentemente, l'Arbitro ha precisato che il regime normativo di rimborso è destinato a prevalere sulla difforme indicazione cartolare solo se introdotto successivamente all'emissione del titolo.

L'orientamento espresso costantemente da questo Collegio è stato anche oggetto di recente scrutinio da parte del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/2020 che – chiamato ad esprimersi sugli effetti in subiecta materia della recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019) – ha confermato le conclusioni raggiunte e consolidate.

Nel caso di specie, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione del buono fruttifero della serie Q/P appartenente al ricorrente, cosicché il Collegio ritiene che possa essersi ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. Pertanto, il Collegio ravvisa la negligenza dell'intermediario, che non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali, in conformità alla novella normativa anche con riferimento al periodo intercorrente fra il 21° e il 30° anno e ritiene che – con riferimento al terzo decennio – il rimborso debba avvenire secondo i tassi originari riportati sul modulo originario.

In ragione di ciò, il Collegio ritiene che l'intermediario sia tenuto a rimborsare al ricorrente il maggior importo dovuto, rispetto a quello già rimborsato, secondo le condizioni poste sul retro dei buoni fruttiferi postali per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno.

Il Collegio ritiene non possa accogliersi la domanda di rimborso delle spese legali, non essendovi evidenza che il ricorrente ne abbia effettivamente sostenuto il costo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato con riferimento al medesimo periodo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO